

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Agevolazioni fiscali a favore delle nuove imprese artigiane ed industriali costituite nelle zone depresse del Centro-Nord. Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma primo, della legge 22 luglio 1966, n. 614

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, ha prorogato al 31 dicembre 1985 le agevolazioni fiscali, consistenti nell'esonero decennale dal pagamento dell'ILOR, a suo tempo disposte a favore delle nuove imprese artigiane ed industriali costituite nelle zone del Centro-Nord considerate depresse ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 614 del 1966.

Le suddette agevolazioni fiscali hanno prodotto risultati certamente positivi, incoraggiando iniziative produttive capaci di frenare lo spopolamento ed il degrado economico delle aree in questione. Sarebbe dunque un grave errore non rinnovare tali agevolazioni proprio nel momento in cui nel dibattito sulla

funzionalità degli strumenti di politica industriale si viene a sottolineare la validità degli interventi di carattere fiscale, per la loro semplicità di impiego e per le certezze che essi garantiscono agli imprenditori, nella definizione dei loro programmi di insediamento.

La sospensione delle incentivazioni fiscali non può poi che tradursi in un grave danno per tutta l'azione che le amministrazioni pubbliche dei vari livelli di governo vanno conducendo da anni per un effettivo riequilibrio in termini economico-sociali tra i territori del Centro-Nord.

Col presente disegno di legge si propone quindi di ripristinare per il biennio 1987-1988 le agevolazioni fiscali venute a scadenza il 31 dicembre 1985.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si coglie poi l'occasione per definire la portata dell'agevolazione concessa dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 con i limiti previsti dall'articolo 8 della legge n. 614 del 22 luglio 1966, nel senso che l'esenzione dall'ILOR spetta a tutte le imprese artigiane e solo a quelle industriali che svolgono attività produttiva.

La cosa dovrebbe essere pacifica stante anche il decreto ministeriale 18 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 novembre 1966) attuativo della norma citata, il quale all'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che dal beneficio siano escluse le sole imprese industriali che producono servizi.

È nato però in questi ultimi anni un conten-

zioso tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria la quale intende limitare la portata del beneficio alle sole imprese artigiane che hanno per oggetto la produzione di beni.

Decisioni della Commissione tributaria centrale (l'ultima è la n. 1441 del 14 gennaio 1985) hanno chiarito che il beneficio spetta in quanto «il requisito dell'oggetto dell'attività (produzione di beni) era stato previsto dal legislatore esclusivamente per le nuove iniziative industriali e non invece per le imprese artigianali cui spetta l'agevolazione, ancorchè produttrici di servizi».

La portata dell'articolo 2 proposto è pertanto quella di dirimere in via definitiva la questione ritenendo che questa fosse la volontà indiscussa del legislatore del 1966.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1987 sono ripristinate le disposizioni agevolative consistenti nell'esonero dal pagamento dell'imposta locale sui redditi per dieci anni, disposte dagli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito dalla legge 22 febbraio 1982, n. 47.

Art. 2.

1. L'esenzione fiscale accordata dall'articolo 6, comma primo, della legge 22 luglio 1966, n. 614, si intende estesa a tutte le imprese artigiane produttrici di beni e servizi.